

N. R.G. 16822/2009



REP. 4345/2012

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di MILANO**  
**SEZIONE OTTAVA CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Elena RIVA CRUGNOLA  
dott. Marianna GALIOTO  
dott. Alessandra DAL MORO  
ha pronunciato la seguente

Presidente  
Giudice rel. ed est.  
Giudice

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16822/2009 promossa da:

**FABRIZIO CHIANELLO**, elettivamente domiciliato in VIA S. MARIA FULCORINA, 13 20123 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. LABRUNA CLAUDIO e GOMEZ PALOMA GIOVANNI (GMZGNN71D24F839R) CORSO MAGENTA, 84 20123 MILANO,

ATTORE

**CONTRO**

**ANDREA GIANOLA, STEFANO MICCINELLI, FEDERICO TECILLA, e VALERIA LATTUADA**, elettivamente domiciliati in VIA VISCONTI DI MODRONE, 21 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. VILLATA STEFANO ALBERTO,

CONVENUTI

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da istanza di fissazione d'udienza e da note ex art. 10, D.lgs. n. 5 del 2003

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO**

Fabrizio CHIANELLO, premesso d'essere socio con la partecipazione del 10% della società BLU HOLDING spa, e d'essere stato componente del consiglio di amministrazione della medesima società, ha proposto azione di risarcimento del danno, qualificandola come domanda ai sensi dell'art. 2043 cc, nei confronti dei convenuti, anch'essi componenti del medesimo organo in BLU HOLDING spa, oltre

pagina 1 di 6

che in qualità di componenti del Cda della controllata BLUVACANZE spa, danni derivati dalle condotte omissive degli amministratori predetti, che avrebbero ingenerato attriti tra l'attore, i restanti componenti del Cda di BLU HOLDING (cd manager B), ed il socio di maggioranza INVESTITORI ASSOCIATI sgr.

Tali dissapori sono sfociati nei procedimenti giudiziari instaurati dall'attore, ed hanno comportato, a dire di quest'ultimo, la revoca del sig. CHIANELLO medesimo dall'incarico di amministratore, che la società ha motivato con la sussistenza di giusta causa. Da ciò gli sarebbero derivati i seguenti pregiudizi economici:

- a. danno all'immagine
- b. danno di un milione di euro conseguente alla richiesta di pagamento – da parte del socio di maggioranza - della penale di un milione di euro secondo le previsioni di un accordo parasociale;
- c. danno da deprezzamento del valore della partecipazione in BLU HOLDING per effetto dell'esercizio del diritto di opzione da parte del socio di maggioranza, per l'acquisto delle sue azioni verso il corrispettivo di soli € 233.000, e dunque ad un prezzo di gran lunga inferiore all'investimento iniziale fatto dall'attore di oltre cinque milioni e mezzo di euro.

Secondo la prospettazione contenuta in citazione, i convenuti sarebbero rimasti inerti di fronte alla sollecitazione proveniente dall'attore medesimo di eseguire controlli sull'operato dei restanti componenti del Cda (i manager B) che stavano compiendo atti di *mala gestio* con riguardo all'omologo incarico gestorio ricoperto nella controllata BLUVACANZE spa; avrebbero poi violato il diritto di informazione spettante all'attore sulla gestione sociale, tanto da costringerlo a promuovere un procedimento ex art. 2409 cc che ha determinato, all'atto della sua proposizione, le dimissioni dei manager B.

Nel costituirsi in giudizio i convenuti hanno anzitutto eccepito l'incompetenza del giudice adito perché la controversia sarebbe devoluta agli arbitri. L'attore ha replicato al riguardo sostenendo che la controversia esula dalla clausola compromissoria, tenuto conto che egli oggi non riveste più l'incarico di amministratore, cessato il 4 febbraio 2009 per effetto della revoca dall'incarico che la società ha motivato con la giusta causa.

Eccepiscono di nuovo i convenuti che la controversia trova causa nel pregresso incarico di amministratore, ed anzi si fonda sull'asserita violazione dei diritti di informazione spettanti al componente del Cda, sicché essa sarebbe ricompresa nella competenza arbitrale.

I convenuti, nel merito, hanno contestato ogni addebito elencando le condotte da essi tenute allo scopo di individuare ed ostacolare gli atti illeciti dei cd manager B; hanno inoltre sostenuto l'assenza di specificazione del nesso causale tra le asserite negligenze ed il danno risentito dal sig. CHIANELLO.

All'esito della discussione orale tenutasi all'udienza collegiale del 19 aprile 2012, il Tribunale reputa che per alcune domande debba essere affermata la competenza arbitrale, e che per il resto la domanda attorea sia infondata.

In relazione all'eccezione di incompetenza, va rilevato che gli statuti di entrambe le società (BLU HOLDING spa e BLUVACANZE spa), deferiscono alla cognizione arbitrale "*qualsiasi controversia tra gli azionisti o tra gli azionisti e la società relativa a qualsiasi diritto disponibile concernente rapporti societari, con l'eccezione delle ipotesi in cui la legge prevede l'intervento del Pubblico ministero ... ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri*", ed estendono l'applicazione della clausola "*a qualsiasi controversia proposta tra gli amministratori, liquidatori e/o sindaci della Società*".

Anzitutto, deve prendersi atto che le ricordate clausole statutarie, in ragione del chiaro tenore letterale sopra riportato deferiscono alla decisione arbitrale solo le cause:

- ✓ insorte tra i soci, nonché tra i soci e la società
- ✓ vertenti tra i componenti degli organi gestori e di controllo, ossia tra gli amministratori, i liquidatori e/o i sindaci della società.

Da ciò deriva che le liti in corso tra soci da un lato ed amministratori dall'altro esulano dalla menzionata previsione statutaria.

Nel caso che ci occupa, stante la qualità di amministratore di BLU HOLDING rivestita dall'attore, deve constatarsi che la richiesta di ristoro del danno all'immagine subito quale affermato operatore economico nel settore del turismo, appare ragionevolmente ed essenzialmente legata alla qualità professionale del sig. CHIANELLO quale amministratore, se non altro perché questa è destinata a essere percepita anche all'esterno della società, ed in quanto tale è suscettibile di essere influenzata dall'evento della revoca dall'incarico. La domanda da questo proposta nei confronti dei convenuti nella loro omologa qualità di componenti del medesimo consiglio di amministrazione della società BLU HOLDING finisce dunque per ricadere nell'ambito applicativo della clausola statutaria di cui si discute.

Il sig. CHIANELLO, giova ripetere, si duole del fatto che le condotte da lui attribuite ai convenuti (omessa informazione sugli atti di *mala gestio* commessi dai *managers* di BLUVACANZE) gli



avrebbero impedito di esercitare in modo completo ed avveduto le funzioni di amministratore di BLU HOLDING, ed avrebbero inoltre innescato un clima conflittuale tra l'attore medesimo ed il socio di maggioranza, che ha poi portato alla decisione di revoca dall'incarico motivata dalla giusta causa.

Secondo il parere del Tribunale la domanda così prospettata evidenzia dunque un pregiudizio che incide in buona sostanza sulla qualità di amministratore che l'attore ha rivestito nell'ambito di BLU HOLDING, per effetto, in tesi, delle condotte dei convenuti quali componenti del medesimo Cda, sicché deve concludersi che tale azione è ricompresa nel perimetro applicativo della competenza arbitrale, quale controversia insorta tra i componenti dell'identico organo di gestione.

A identica conclusione deve giungersi in relazione al lamentato danno che sarebbe scaturito dall'applicazione della penale dovuta in caso di revoca per giusta causa dall'incarico di amministratore, in forza di una clausola di un patto parasociale. In proposito va rilevato che il giudizio arbitrale pendente tra il sig. CHIANELLO, CISALPINA ed i soci di BLU HOLDING si è concluso con pronuncia non definitiva – stando alla narrativa delle comparse conclusionali e delle precisazioni rese dalle parti in udienza - con la soccombenza di CISALPINA, e con l'incasso da parte del sig. CHIANELLO della penale prevista nel patto parasociale. Anche tale pregiudizio, in ragione dei ricordati fatti costitutivi posti a base della domanda, trae essenzialmente origine dalle funzioni di amministratore esercitate in BLU HOLDING da tutte le parti di questo giudizio.

Non si può poi fondatamente sostenere che la competenza arbitrale sarebbe esclusa dal fatto che il sig. CHIANELLO fin dal tempo della proposizione della controversia non riveste più la qualità di amministratore nella società BLU HOLDING. Per le ragioni appena dette, le domande attoree sopra esaminate trovano causa nell'incarico di amministratore, e dato che la pattuizione statutaria fa riferimento all'incarico e non prevede alcuna deroga in caso di cessazione dalle funzioni, alla luce della disposizione contenuta nell'art. 808 *quater* cpc, si deve concludere che, anche ove fosse possibile un dubbio interpretativo, la convenzione arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Va dunque dichiarata l'incompetenza del giudice adito, perché la controversia è deferita alla competenza arbitrale, riguardo alle domande sub a) e b).

L'attore ha inoltre proposto la domanda di risarcimento del danno da deprezzamento del valore della partecipazione in BLU HOLDING, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione da parte del socio di maggioranza per l'acquisto delle sue azioni dietro il pagamento del corrispettivo di soli € 233.000, e dunque ad un prezzo di gran lunga inferiore all'investimento iniziale fatto dall'attore di oltre cinque milioni e mezzo di euro.

Va rilevato in proposito che le parti hanno dato atto che dopo l'istanza di fissazione dell'udienza, la controversia sull'esercizio dell'opzione *call* è stata abbandonata da parte del socio di maggioranza in BLU HOLDING (INVESTITORI ASSOCIATI), e comunque era già stata rigettata dal collegio arbitrale.

L'attore, in udienza, ha tuttavia insistito nella domanda di risarcimento del danno che le condotte dei convenuti, evidentemente nella loro duplice qualità di amministratori della controllante e di amministratori della controllata BLUVACANZE, avrebbero comunque cagionato alla consistenza della sua partecipazione nella società BLU HOLDING. In questo caso il sig. CHIANELLO ha fatto valere in giudizio un pregiudizio patrimoniale che può essere esclusivamente riferito alla sua qualità di socio, ed in tesi procurato dalle condotte omissive tenute dai convenuti quali amministratori di entrambe le ricordate società. In tal caso, però, sembra evidente che una simile azione – in quanto attinente alla qualità di socio - esula dalla sfera di applicazione della clausola arbitrale, che, come si diceva, opera solo per le contese tra i soci (o tra i soci e la società), e per quelle interne agli organi di gestione e/o di controllo.

In relazione a siffatta domanda ricorre dunque la competenza del giudice adito.

Nel merito, la richiesta attorea si rivela tuttavia infondata.

La giurisprudenza ha infatti da tempo spiegato che il principio da applicare alla questione proposta è che l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di capitali coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statuari o legali; tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma che si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori.

Con specifico riferimento alla consistenza della partecipazione nella società, i giudici di legittimità hanno affermato che *“la partecipazione sociale, pur attribuendo al socio una complessa posizione, comprensiva di diritti e poteri, è tuttavia un bene distinto dal patrimonio sociale, sicché, nell'ipotesi di prospettata diminuzione di valore della misura della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore. Ne deriva che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio, il quale ha, in materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto, necessario perché possa esperirsi l'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c.”* (Cass. n. 6364 del 1998).

In altre parole, la partecipazione sociale, pur attribuendo al socio una complessa posizione, comprensiva di diritti e poteri, rappresenta un bene distinto dal patrimonio sociale e, quindi, nell'ipotesi di diminuzione di valore della misura della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore. Sulla scorta di questa considerazione, condivisa dalla dottrina, la giurisprudenza ha quindi affermato che il diritto alla realizzazione dell'oggetto sociale ed alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società, non al socio, il quale ha, in materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione, anche se determinata dalla "pessima amministrazione della società" e dalla violazione dei doveri dell'amministratore verso la società neppure può concretare quel danno diretto necessario perché possa esperirsi l'azione individuale di responsabilità. (Cass. n. 12985 del 2001; sui medesimi principi v. anche Cass. n. 9385 del 1993).

La domanda va dunque respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed istanza disattesa e comunque assorbita, così decide:


1. dichiara la propria incompetenza a decidere sulle domande di risarcimento del danno all'immagine, e del danno conseguente alla richiesta avanzata dal socio di maggioranza di BLU HOLDING fondate sugli accordi parasociali;
2. respinge la domanda di risarcimento del danno per il decremento del valore della partecipazione detenuta in BLU HOLDING;
3. condanna la parte attrice al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 28.000, di cui € 25.000 per onorari, oltre IVA, CP e rimborso forfetario per spese generali.

Milano, 19 aprile 2012.

Il Giudice Relatore  
Marianna GALIOTO

Il Presidente  
Elena RIVA CRUGNOLA

SEZIONE 8<sup>ª</sup> CIVILE  
07 MAGGIO 2012  
JOTTOSCRITTA CON FORMA  
DIGITALE DAL CANCELLIERE  
(ART. 2 D.L. 14/4/2004)



POSTE  
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8620 - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8620